

Tribunale Ordinario di Oristano

Atto di Citazione

per l'Impresa Manca Franco Antonio, corrente in Aritzo (NU), Viale Kennedy n. 9, P.I. 00643230915, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* sig. Franco Antonio Manca, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mauro Barberio (codice fiscale BRB MRA 68B16 G113M) e Stefano Porcu (codice fiscale PRC SFN 68M02 G113Z), giusta procura speciale a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. Carlo Barberio in Oristano nella Via Carducci n. 34

P.E.C.: studiolegaleporcubarberio@legalmail.it - porcubarberio@legalmail.it -

FAX: 070 673241

Delego a sottoscrivere il presente atto e a rappresentarmi e assistermi nel giudizio di cui contro in ogni stato e grado, fino a completa esecuzione della sentenza, gli avv.ti Mauro Barberio e Stefano Porcu, conferendo loro le più ampie facoltà, ivi ricompresa la chiamata di terzi in causa, la presentazione di domande riconvenzionali, la rinuncia agli atti del giudizio unitamente alla facoltà di accettare rinunce dello stesso, di riscuotere somme, di nominare sostituti e di transigere la presente controversia. Eleggo domicilio presso lo Studio Legale dell'avv. Carlo Barberio in Oristano, nella Via Carducci n. 34. Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003.
Cagliari, li 26/09/2017

Attore

contro


il Comune di Aritzo (NU), con sede presso la Casa Municipale nel Corso Umberto I (partita IVA 00074670951), in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*,

È firma autentica

Convenuto

Fatto e Diritto

- 1) Con atto del 29.01.2009, Rep. N. 61/2009, registrato a Isili il 10.02.2009 al n. 80 serie I AA.PP. (doc. 1) il Comune di Aritzo e l'odierna attrice, stipulavano un contratto d'appalto per la realizzazione dei parcheggi in località "Bau Ponte" in Aritzo, per l'importo di € 186.271,40 (art. 3).
- 2) La consegna dei lavori era stata effettuata con verbale del 14.11.2008 (doc. 2) e le opere sarebbero dovute terminare entro il 13.04.2009.
- 3) Successivamente, le parti redigevano un nuovo verbale di consegna in data



29.01.2009 (doc. 3) con il quale prevedevano che il lavori si sarebbero dovuti compiere in *“150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi, che si intendono decorrenti dalla data del presente verbale e perciò cessanti il giorno 28.06.2009”* (doc. 3). L'attrice precisava, inoltre, che: *“L'impresa riscontra la differente situazione morfologica dell'area a seguito dei lavori eseguiti precedentemente e chiede un immediata verifica dei movimenti terra e la conseguente perizia”* (doc. 3).

4) Il 18.02.2009 veniva emesso il primo stato di avanzamento lavori (doc. 3 bis) per l'importo di € 48.010,00 lordi, cui facevano seguito il certificato di pagamento n. 1 di € 46.777,29 (pari al totale certificato di € 42.524,81, oltre IVA (doc. 4) e relativa fattura n. 5/09 del 20.02.2009 (doc. 4 bis)

5) Successivamente, con verbale del 20.03.2009 a firma del Direttore dei Lavori e del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, l'Amministrazione disponeva la sospensione dei lavori *“considerato che durante l'esecuzione si sono rese necessarie alcune categorie di lavoro non previste nel progetto principale e che pertanto i lavori non possono procedere a regola d'arte”* (doc. 5). In violazione dell'art. 133, comma 4 del D.P.R. 554/99, però, non veniva indicata l'esatta consistenza dei lavori eseguiti fino a tale data né l'ente appaltante contabilizzava e pagava tutte le opere effettivamente eseguite fino alla data di sospensione (come invece avrebbe dovuto ex art. 114, comma 3, D.P.R. 554/99).

6) Invero, rispetto a quelle indicate (e pagate) nel primo SAL (doc. 3 bis), l'impresa Manca ha realizzato le ulteriori, seguenti, quantità di lavorazioni:

(A01) - Scavo di sbancamento	mc 1400	€ 5.306,00
(A03) - Scavo a sezione ristretta	mc 1153,35	€ 12.571,52
(A07) - Preparazione piano di posa dei rilevati	mq 1320,53	€ 990,00
(A08) - Formazione dei rilevati stradali	mc 1529,62	€ 2.906,28

(A14) - Fornitura struttura per terre armate	mq 192,16	€ 21.272,11
(A19) - Fornitura geogriglia	mq 757,00	€ 961,39
(B05) - Calcestruzzo	mc 49,16	€ 6.305,26
(E01) - Ferro	Kg 3743	€ 3.594,17
(F07) - Tubi in polivinilcloruro rigido	ml. 90,20	€ 2358,73
(F12) - Caditoia o pozzetto	n. 6	€ 1335,00
(F02) -Allestimento cantiere	cad. 0,39	€ 413,10
(L05) - Oneri sicurezza	0.50%	€ 1.000,00

Per un importo totale (ulteriore rispetto a quello indicato nel 1° SAL) pari ad € 59.013,96.

Sulla effettiva realizzazione delle predette lavorazioni nonché sulla entità del corrispettivo, si darà riscontro in corso di causa mediante documenti, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio che, fin d'ora, si chiede l'Ill.mo Tribunale voglia disporre.

7) L'impresa chiedeva, quindi, inutilmente più volte di poter riprendere e concludere i lavori. In particolare, con lettera raccomandata del 15.12.2010 (doc. 6) con la quale, premesso che: *“con verbale in data 20 marzo 2009 veniva disposta la sospensione dei lavori “considerato che durante l'esecuzione si sono rese necessarie alcune categorie di lavoro non previste nel progetto principale e che pertanto i lavori non possono procedere a regola d'arte”;* - *Che risulta all'impresa che la imposta sospensione sia stata necessitata anche da adempimenti nei riguardi dell'Ufficio tutela omissi dall'Ente Appaltante e in attesa delle rituali autorizzazioni che da tale Ufficio dovevano pervenire;* - *Che l'impresa ha chiesto innumerevoli volte di poter riprendere e concludere i lavori, ricevendo assicurazioni rimaste ad oggi prive di riscontri concreti”,* considerato che *“i lavori risultano sospesi da ben 641 giorni, così che risulta dilatato in maniera anomala il vincolo contrattuale dell'impresa e gli oneri con ciò*

connessi", chiedeva che "Che l'Ente Appaltante provveda con sollecitudine a rimuovere le motivazioni impeditive della ripresa dei lavori, così da consentire la conclusione delle opere in appalto" (doc. 6).

Faceva seguito la richiesta di risoluzione del contratto 9.06.2011 (doc. 7) e, ancora, stante la perdurante sospensione dei lavori, la formalizzazione con atto del 23.11.2012 (doc. 8) delle riserve da allegare agli atti di gestione dell'appalto.

8) In assenza di riscontro da parte dell'Amministrazione, l'impresa procedeva alla citazione in giudizio, con atto del 12.11.2013, del Comune di Aritzo (doc. 9) per sentire dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto per responsabilità esclusiva dell'Amministrazione, con conseguente richiesta di condanna al risarcimento dei danni patiti (costituiti dal mancato utile per i lavori di cui non è stata consentita l'esecuzione, pari al 10% dell'ammontare degli stessi e maggiori oneri), nonché sentirla condannare al pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti (e non pagati) al 20.03.2009 per € 48.472,35 o al diverso importo che fosse emerso in giudizio.

All'esito del procedimento (R.G. n. 1833/2013), il Tribunale di Oristano, con Sentenza n. 133 del 14.02.2017 (doc. 10) ha, invero, rigettato le domande proposte dall'odierna attrice a cagione della accertata **nullità del contratto d'appalto concluso tra le parti**, condannando, altresì, l'impresa alla restituzione delle somme di cui al 1° SAL che le erano state corrisposte dal Comune (pari a € 46.777,29 oltre interessi legali dal 18.2.2009 al saldo) nonché alla rifusione delle spese legali.

9) In particolare, il Tribunale ha accertato: "Che il contratto di appalto fosse stato concluso in difetto di autorizzazione paesaggistica ex art. 146, d.lgs. 22.1.2004, n. 42, recante "codice dei beni culturali e del paesaggio", per i lavori di sistemazione dei parcheggi in località

“Bau ponte” e che la stessa autorizzazione³ fosse stata richiesta il 2.3.2010, appunto, successivamente alla conclusione del contratto (doc. 8, prodotto dal convenuto con la comparsa di costituzione e risposta); - che l'autorizzazione de qua fosse stata rilasciata con determina del 21.7.2009 del direttore del servizio per il governo del territorio e tutela paesaggistica per le province di Nuoro e dell'Ogliastra, presso l'Assessorato enti locali, finanze e urbanistica della Regione autonoma della Sardegna (doc. 5, prodotto dal convenuto con la comparsa di costituzione); - che, peraltro, il direttore del servizio del genio civile di Nuoro, con provvedimento del 16.6.2010 avesse espresso un parere negativo circa la compatibilità geologica e geotecnica dei lavori di realizzazione dei parcheggi pubblici in località “Bau ponte” (doc. 12, prodotto dal convenuto con la comparsa di costituzione e risposta) ... deve richiamarsi l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che anche il Giudice scrivente ritiene di dovere senz'altro condividere, secondo cui “Il contratto di appalto per la costruzione di un'opera senza l'autorizzazione paesaggistica all'uopo necessaria (in base agli artt. 7 e 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, applicabile “ratione temporis”) è nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 cod. civ., avendo un oggetto illecito per violazione delle norme imperative in materia urbanistico-ambientale, con la conseguenza che tale nullità, una volta verificatasi, impedisce sin dall'origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne impedisce anche la convalida ai sensi dell'art. 1423 cod. civ., onde l'appaltatore non può pretendere, in forza del contratto nullo, il corrispettivo pattuito”... Per tutto quanto sopra esposto, vi sono elementi sufficienti a formare il pieno convincimento del Giudice circa la nullità del contratto concluso tra il COMUNE DI ARITZO e Franco Antonio MANCA ... ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., avendo un oggetto illecito per violazione delle norme imperative in materia urbanistico-ambientale”.

10) Ebbene, nel caso di specie sussiste il diritto dell'odierna attrice al risarcimento dei danni patiti a causa dell'illegittimità dei comportamenti e atti posti in essere dal Comune di Aritzo, nei confronti del quale è, per certo, ravvisabile la responsabilità

precontrattuale, per aver omesso di comunicare all'impresa una causa di nullità del contratto, ex art. 1338 c.c. (come accertata nel predetto giudizio).

11) Invero, come è emerso nell'ambito del precedente giudizio, l'approvazione da parte del Responsabile dell'Ufficio tecnico Comunale, con determinazione del 16.06.2005 n. 140 (doc. 11), del progetto definitivo - esecutivo dell'opera oggetto di appalto, presupponeva l'intervenuta verifica dell'osservanza della normativa prevista per la progettazione preliminare, definitiva e esecutiva, come previsto dal D.P.R. 554/1999 (di cui, in particolare, agli artt. 15, commi 4 e 5, 18 comma 1 lettera d, 19 comma 1 lettera c, 21 comma 1 lettera a, 25 comma 2 lettera b, 47 comma 1 comma 2 lettera l).

E' evidente, dunque, come sarebbe stato preciso obbligo del Comune provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla legge, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto con l'impresa, all'avvio dei lavori e all'approvazione del progetto esecutivo.

Fra tali obblighi, è prevista anche la richiesta della prescritta autorizzazione paesaggistica e ambientale. Ebbene, nel caso di specie, pur in assenza della predetta autorizzazione (circostanza della quale l'impresa attrice ha avuto notizia solo nell'ambito del citato giudizio) il Comune aveva, comunque, provveduto ad approvare il progetto esecutivo, pubblicare il bando di gara e procedere all'aggiudicazione dell'appalto. Per certo, nessuna responsabilità sussiste in capo all'attrice, posto che tutte le autorizzazioni avrebbero dovuto essere acquisite (prima della gara d'appalto) evidentemente da parte del Comune di Aritzo. A maggior ragione in considerazione del fatto che, nel caso di specie, il contratto d'appalto era stato stipulato a distanza di quattro anni dall'approvazione

del progetto.

In buona sostanza, l'aver omesso di comunicare all'impresa appaltatrice le carenze provvedimentali, consistenti nella mancanza della autorizzazione paesaggistica (circostanza che ha determinato la dichiarazione di nullità del contratto d'appalto da parte del Tribunale di Oristano) e, ciononostante, aver provveduto alla consegna dei lavori senza averla previamente acquisita, determina in capo all'Amministrazione una evidente e grave violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1337, 1338, 1375 e 1206 del codice civile.

Indi, il diritto dell'impresa a vedersi risarcita ex art. 1338 c.c. (*"La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto"*). La giurisprudenza della Corte di Cassazione è chiara in tal senso: *"La Corte di appello, invece, dopo avere ricordato il dovere di correttezza posto a carico delle parti tanto nella fase precontrattuale, che in quella intracontrattuale e ribadito l'impossibilità di invocare detto obbligo gravante su ciascuna di esse anche in quest'ultima fase, tra l'altro, perché il contratto essendo "appunto invalido, e non potendo dare origine ad obbligazioni, non postulerebbe più adempimenti, sicchè inconcepibile sarebbe l'inadempimento e, quindi, inconcepibile la responsabilità contrattuale" (pag. 12), ha ravvisato nel comportamento della Provincia una fattispecie di responsabilità precontrattuale per avere causato la invalidità del contratto (art. 1338 cod. civ.), e più in particolare per avere ingenerato nell'impresa, dal momento dell'aggiudicazione, l'incolpevole affidamento di considerare valido ed efficace il contratto di appalto che la stessa era chiamata a stipulare; nonchè per non averla tutelata anche attraverso i doveri di informazione e perfino astenendosi dalla stipulazione del contratto che doveva sapere invalido per l'illegittima aggiudicazione (pag. 13). Ed anche*

l'accertamento di questa tipologia di responsabilità, a torto rimessa in discussione dall'ente pubblico nell'udienza odierna, risulta conforme alla giurisprudenza, per la quale la posizione dell'imprenditore che abbia fatto legittimo affidamento nella aggiudicazione dell'appalto (e/o nella successiva stipula del contratto) o che ne ignorasse senza colpa una causa di invalidità, non è priva di tutela nel vigente ordinamento, sì da imporre la ricerca di istituti che regolino situazioni pregiudizievoli equivalenti: posto che è specificamente presa in considerazione dagli artt. 1337 e 1338 cod. civ., con l'attribuzione alla parte incolpevole del risarcimento del danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità (dell'aggiudicazione e) del contratto di appalto (Cass. 12313/2005; 16508/2004; 3272/2001). Tuttavia, siffatto pregiudizio, come puntualmente rilevato dalla Corte di appello, è circoscritto nei limiti dell'illecito inerente alla conclusione del contratto invalido; per cui è vero che esso tendenzialmente comprende l'integrale risarcimento del danno sofferto dal contraente ignaro e può venire in rilievo sia sotto il profilo del danno emergente (consistente nelle spese sopportata per la stipulazione) sia sotto il profilo del lucro cessante sofferto dal contraente per la mancata conclusione di altre occasioni dalle quali è stato distolto) (Cass. 1632/2000; 10649/1994; 6778/1994). Ma lo stesso non può, per sua natura e per la fase contrattuale in cui l'illecito si colloca, dar luogo al risarcimento del cd. interesse positivo all'adempimento (Cass. 14539/2004; 1632/2000), oppure all'interesse, anch'esso di natura positiva, all'osservanza del contratto ed alla disponibilità dall'oggetto di esso, che si sarebbe avuta se il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito (Cass. 8778/1994; 9157/1995)" (Cassazione civile, sez. I 26/05/2006 n. 12629).

**** *** ****

Per i motivi di cui sopra, l'Impresa Manca Franco Antonio, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, sig. Franco Antonio Manca, come sopra rappresentato e difeso,

Cita

il **Comune di Aritzo (Nu)**, con sede presso la Casa Municipale nel Corso Umberto I (partita IVA 00074670951), in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, a comparire nanti il Tribunale Ordinario di Oristano all'udienza del giorno **29 gennaio 2018** alle ore 09.00, davanti al giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., invitandolo a costituirsi ne termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in difetto di costituzione si procederà in sua contumacia, per ivi sentirsi accogliere le seguenti

Conclusioni

Voglia il Tribunale adito, *contrariis reiectis*, in accoglimento dei motivi suesposti:

accertata la nullità del contratto d'appalto per cui è causa per violazione di norme imperative nonché la violazione da parte del Comune di Aritzo degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1337, 1338, 1375 e 1206 del codice civile:

- accertare e dichiarare il Comune di Aritzo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, tenuto a risarcire il danno subito dall'impresa attrice e, per l'effetto,
- accertare e dichiarare il diritto dell'impresa attrice al pagamento di € 46.777,29 pari al corrispettivo per le opere di cui al 1° SAL (doc. 3 bis in atti);
- accertare e dichiarare il diritto dell'impresa attrice al pagamento del corrispettivo dovuto per i lavori eseguiti e non pagati di cui al punto 6) di parte espositiva, pari all'importo di € 59.013,96, ovvero a quel diverso importo che dovesse risultare in corso di giudizio, oltre interessi moratori, rivalutazione e maggior danno ex art. 1224 c.c., e di conseguenza condannare il Comune di Aritzo, in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore dell'attrice delle conseguenti somme.

Con vittoria di spese e onorari di giudizio.

** *** **

Ai fini di legge, si dichiara che il valore della causa è ricompreso tra € 52.000,00 e € 260.000,00 per cui il contributo unificato verrà assolto nella misura di € 759,00.

** *** **

In via istruttoria:

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) Contratto d'Appalto 29.01.2009, Rep. N. 61/2009, registrato a Isili il 10.02.2009 al n. 80 serie I AA.PP;
- 2) Verbale consegna lavori del 14.11.2008;
- 3) Verbale consegna lavori del 29.01.2009;
- 3 bis) 1° SAL;
- 4) Certificato di pagamento n. 1;
- 4 bis) Fattura Impresa Manca n. 5/09 del 20.02.2009
- 5) Verbale sospensione lavori del 20.03.2009;
- 6) Raccomandata a.r. del 15.12.2010 da impresa Manca al Comune di Aritzo;
- 7) Richiesta risoluzione contratto d'appalto spedita il 7.06.2011;
- 8) Atto del 23.11.2012 notificato al comune di Aritzo il 29-30.11.2012;
- 9) Atto di citazione 12.11.2013;
- 10) Sentenza Tribunale di Oristano n. 133 del 14.02.2017 (R.G. 1833/2013);
- 11) Determinazione Servizio Tecnico n. 140 del 16.06.2005;

** *** **

Si deduce, fin d'ora, consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare se nell'ambito del contratto di appalto per cui è causa, l'impresa attrice abbia realizzato le lavorazioni indicate nel 1° SAL (doc. **3 bis** in atti) nonché quelle indicate al punto 6) della parte espositiva del presente atto e, in caso di riscontro positivo, indichi l'entità del corrispettivo e/o del risarcimento.

** *** **

Si deduce prova per testi sui seguenti capi, da intendersi preceduti da "*vero che*":

- a) Nell'ambito del contratto di appalto per cui è causa, l'Impresa Manca ha

realizzato le lavorazioni indicate nel 1° SAL (doc. 3 bis in atti che si esibisce al teste);

b) Nell'ambito del contratto di appalto per cui è causa, l'Impresa Manca ha realizzato, altresì, oltre a quelle di cui al capo che precede, le ulteriori lavorazioni nelle quantità e per gli importi di seguito indicati:

(A01) - Scavo di sbancamento	mc 1400	€ 5.306,00
(A03) - Scavo a sezione ristretta	mc 1153,35	€ 12.571,52
(A07) - Preparazione piano di posa dei rilevati	mq 1320,53	€ 990,00
(A08) - Formazione dei rilevati stradali	mc 1529,62	€ 2.906,28
(A14) - Fornitura struttura per terre armate	mq 192,16	€ 21.272,11
(A19) - Fornitura geogriglia	mq 757,00	€ 961,39
(B05) - Calcestruzzo	mc 49,16	€ 6.305,26
(E01) - Ferro	Kg 3743	€ 3.594,17
(F07) - Tubi in polivinilcloruro rigido	ml. 90,20	€ 2.358,73
(F12) - Caditoia o pozzetto	n. 6	€ 1335,00
(F02) -Allestimento cantiere	cad. 0,39	€ 413,10
(L05) - Oneri sicurezza	0.50%	€ 1.000,00,


per un importo totale pari ad € 59.013,96.

Si indicano quali testimoni sui capi che precedono, l'ing. **Marco Antonio Curreli** residente in Ghilarza e il **geom. Roberto Pili**, residente in Aritzo, Direttori dei Lavori per cui è causa.


Con riserva di integrazione e precisazione nei termini di legge delle deduzioni, conclusioni e istanze istruttorie.

Cagliari, li 26 settembre 2017

avv. Stefano Porcu



avv. Mauro Barberio




Relata di notifica

Urgentemente richiesto dall'avv. Mauro Barberio, nella sua qualità di cui sopra, io sottoscritto, Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Oristano, ho oggi notificato il suesteso atto di citazione:

al **Comune di Aritzo** (NU), in persona del legale rappresentante in carica, inviandone al medesimo una copia che certifico essere conforme all'originale nella sede legale dell'ente in Aritzo (08031) (NU), Corso Umberto I, mediante raccomandata a.r. n.

Oristano, li 28/1/2017



TRIBUNALE DI ORISTANO
UFFICIALE GIUDIZIARIO
(Anna Maria Nestor)

[Handwritten signature]